



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DELLE MARCHE
-ANCONA-
*Ufficio di Presidenza***

*Al Dirigente Scolastico Generale
della Regione Marche
prof.ssa Donatella D'Amico
drma@postacert.istruzione.it*

Oggetto: Parere in ordine alla legittimità di concedere informazioni ai genitori di minori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Si rappresenta che è quivi giunto il seguente quesito da parte della Dirigente Scolastica di un Istituto Comprensivo Marchigiano: *"...se un genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale abbia diritto di ricevere informazioni sull'andamento scolastico e sull'educazione dei figli anche mediante colloquio presso la sede..."*.

Secondo l'interpretazione di questo Presidente, un genitore sospeso o decaduto dalla responsabilità genitoriale non ha alcun diritto nei confronti dei figli minori e neppure di ricevere qualsivoglia informazione di qualunque genere in merito ai medesimi.

Ciò vale anche con riferimento alle informazioni di cui è in possesso l'istituto scolastico frequentato dal minore. Anzi, qualunque informazione fornitagli senza espressa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale (altro genitore o tutore) costituirebbe violazione della privacy del minore e comporterebbe responsabilità in tal senso.

L'art. 316 c.c., citato nel quesito, che prevede le facoltà genitoriali, si fonda proprio sulla sussistenza della responsabilità genitoriale, che viene meno temporaneamente o definitivamente rispettivamente con la sospensione o la decadenza dalla stessa. L'ultimo comma dell'art. 316 c.c. lascia un potere-

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Cutrona

dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del minore *a chi non esercita la responsabilità genitoriale*, come nel caso di affido esclusivo o del c.d. superaffido, ma non a chi ne è stato privato temporaneamente o definitivamente. Il genitore che non ha l'affido può dunque ottenere le informazioni, ma non colui che è sospeso o decaduto dalla responsabilità genitoriale.

E' dovere, pertanto, di chi rilascia informazioni sui minori accertare – quanto meno attraverso dichiarazione sostitutiva di notorietà e correlata assunzione di responsabilità penale – la sussistenza della responsabilità genitoriale sul minore in capo a chi richiede le informazioni.

Poiché si tratta di questione generale, si ritiene utile far conoscere l'orientamento di questo T.M. a Lei ed a tutti gli Istituti Scolastici delle Marche, per cui la prego di darne opportuna diffusione ai dirigenti scolastici.

Ancona, 23/04/2026

Il Presidente
Dott. Sergio Cutrona

